

SEZIONE 1 – AMBITO TERRITORIALE E ALLEGATO 1

CHIARIMENTO 1.1 I Comuni non inclusi nell'Allegato 1 dell'Avviso possono comunque partecipare alla procedura? L'edificio o la elisuperficie oggetto dell'intervento deve necessariamente trovarsi nel territorio di un Comune dell'Allegato 1?

L'Avviso, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 3, comma 1, dello stesso “[...] disciplina i termini e le modalità per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché su opere d'arte stradali insistenti sui territori delle "Aree interne", così come definite all'articolo 2, comma 1, lett. e), da ammettere a finanziamento". L'articolo 2, comma 1, dell'Avviso, alla lettera e), riporta la seguente definizione di Aree interne: “[...] i Comuni riportati nell'Allegato 1 del presente Avviso, classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell'ambito della Mappatura delle Aree Interne valida per il ciclo 2021-2027 e situati nelle zone sismiche 1 e 2”.

L'Allegato 1, pertanto, assolve unicamente alla finalità di individuare le aree sulle quali deve necessariamente insistere l'edificio pubblico o l'infrastruttura pubblica oggetto dell'intervento candidato a finanziamento, corrispondenti, dunque, ai territori dei Comuni ivi elencati.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Avviso, i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, in qualità di Proponenti, sono, invece, specificatamente individuati al successivo articolo 5 del medesimo Avviso. Ne consegue che gli Enti territoriali individuati all'articolo 5 dell'Avviso, laddove in possesso degli ulteriori requisiti ivi espressamente specificati e ancorché non inclusi nel citato elenco di cui all'Allegato 1, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva in argomento, purché intendano candidare a finanziamento, per l'appunto, interventi su edifici e infrastrutture pubblici situati nel territorio di uno dei Comuni indicati nell'Allegato 1.

CHIARIMENTO 1.2 È possibile candidare a finanziamento un intervento su un edificio o su una elisuperficie ricadente nel territorio di un Comune con classificazione sismica non omogenea (ad es. zona sismica 2 e 3)?

Gli interventi candidabili a finanziamento nell'ambito della procedura selettiva in argomento devono riguardare edifici e/o infrastrutture pubblici ricadenti nel territorio dei Comuni riportati nell'Allegato 1. Conseguentemente, ai fini della candidabilità di un intervento, per i Comuni dell'Allegato 1 il cui territorio presenti una classificazione sismica non omogenea rileva la localizzazione puntuale dell'edificio pubblico o dell'elisuperficie pubblica oggetto di intervento che deve insistere, in conformità alle prescrizioni dell'Avviso, in zona sismica 1 o 2.

Per le motivazioni anzidette, non possono, pertanto, essere candidati a finanziamento, nell'ambito della procedura selettiva in argomento, interventi su edifici o elisuperfici pubblici che, ancorché situati nel territorio di un Comune ricompreso nell'Allegato 1 dell'Avviso, ricadano in zone sismiche differenti dalle zone 1 e 2.

SEZIONE 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA (PROPONENTI)

CHIARIMENTO 2.1 Una Regione intende candidare una struttura sanitaria il cui edificio è di proprietà regionale ma viene gestito da un'Azienda Sanitaria Territoriale. Chi può partecipare alla procedura in qualità Proponente e conferire eventualmente la delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione?

Ai fini dell'Avviso, l'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce i Proponenti come "*i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, aventi i requisiti indicati all'articolo 5*". Il successivo articolo 5, al comma 1, dispone che "*Possono partecipare alla presente procedura in qualità di Proponenti le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane, purché [...] proprietari degli edifici e delle elisuperfici di cui al precedente articolo 3, per gli interventi di categoria A e B*".

Le Aziende Sanitarie, non essendo ricomprese tra gli Enti territoriali analiticamente elencati all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dell'Avviso, non sono ammesse a partecipare alla procedura in argomento in qualità di Proponenti né, conseguentemente, a delegare un terzo alla sottoscrizione di una domanda di partecipazione che non sono abilitate a presentare. Diversamente, la Regione, qualora in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dall'articolo 5 dell'Avviso, è ammessa a partecipare alla procedura in qualità di Proponente e, in quanto tale, a conferire eventualmente una delega alla sottoscrizione della domanda di partecipazione.

CHIARIMENTO 2.2 Un'Unione di Comuni può presentare domanda di partecipazione in qualità di Proponente? La sua partecipazione alla procedura di selezione preclude quella dei singoli Comuni aderenti? Quale significato deve essere attribuito alla previsione per cui l'Unione di Comuni partecipa "per conto dei Comuni aderenti"?

L'articolo 2, comma 1, lettera a), dell'Avviso definisce Proponenti "*i soggetti ammessi a partecipare alla procedura, aventi i requisiti di cui all'articolo 5*". Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'Avviso, i soggetti ivi elencati – tra i quali figurano espressamente anche i Comuni e le Unioni di Comuni – devono rivestire alternativamente, ai fini della partecipazione alla procedura di selezione, la qualifica di proprietari del bene destinatario dell'intervento o di incaricato alla sua gestione manutentiva straordinaria in forza di un valido titolo giuridico documentabile. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'Avviso, "*Ogni Proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili A, B e C, mediante distinta istanza per ognuna delle citate categorie*".

Ebbene, alla luce delle predette disposizioni, tanto il Comune quanto l'Unione di Comuni, laddove ricorrano tutte le ulteriori condizioni poste dall'Avviso, sono ammessi a partecipare autonomamente alla procedura di selezione in argomento, senza che la partecipazione dell'uno pregiudichi, di per sé stessa, quella dell'altro, fermo restando che il possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dall'articolo 5 è accertato in capo a ciascun specifico Proponente.

Con riferimento all'Unione di Comuni, l'articolo 8, comma 4, dell'Avviso prevede che la stessa possa partecipare alla procedura "*per conto dei Comuni aderenti*". Tale disposizione deve intendersi nel senso che l'Unione partecipa alla procedura quale Ente derivante dall'associazionismo dei diversi

Comuni ad essa aderenti. Quindi, l'Unione di Comuni, in qualità di Proponente, deve soddisfare direttamente i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 5 dell'Avviso. È, pertanto, la stessa Unione di Comuni, e non i singoli Comuni ad essa aderenti, a dover essere proprietaria del bene oggetto dell'intervento candidato o, in alternativa, a dover esserne tenuta alla gestione manutentiva straordinaria.

SEZIONE 3 – TITOLARITÀ PUBBLICA DEGLI EDIFICI E DELLE ELISUPERFICI

CHIARIMENTO 3.1 Un edificio di proprietà mista, pubblico-privata, può essere candidato a finanziamento? Può ritenersi assolto il requisito di partecipazione di cui all'articolo 5, comma 2, nell'ipotesi in cui l'Ente pubblico comproprietario sia tenuto, sulla base di uno specifico accordo, alla gestione manutentiva ordinaria e straordinaria anche della porzione di edificio di proprietà privata?

L'articolo 3, comma 3, dell'Avviso dispone espressamente che *"Con riferimento agli interventi di categoria A [...] sono ammissibili gli interventi realizzati sugli edifici [...] di esclusiva titolarità pubblica [...]"*. Dalla lettera dell'articolo emerge che la titolarità pubblica dell'edificio costituisce un requisito oggettivo, preliminare e imprescindibile, riferito alla natura giuridica del bene. Non sono, quindi, candidabili a finanziamento interventi su edifici parzialmente di proprietà privata e, conseguentemente, non di esclusiva titolarità pubblica, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di specifici accordi (quali, ad esempio, un comodato d'uso) che conferiscano all'Ente la gestione manutentiva ordinaria e straordinaria anche della porzione di edificio di proprietà privata.

Deve precisarsi che diversa è, infatti, la funzione dell'articolo 5, comma 2, dell'Avviso ai sensi del quale *"Sono, altresì, ammessi a presentare domanda di partecipazione gli Enti elencati al comma 1 tenuti, in forza di un valido titolo giuridico, documentabile, ancorché non proprietari, alla gestione manutentiva straordinaria degli edifici o delle elisuperfici di cui al precedente articolo 3"*.

Tale previsione rappresenta un requisito di legittimazione soggettiva alla partecipazione che opera solo successivamente alla verifica del requisito oggettivo di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Avviso.

La partecipazione di Enti non proprietari è consentita a condizione che sia soddisfatto il requisito di cui al comma 2 dell'articolo 5 dell'Avviso e che sia candidato un intervento su edifici pubblici che risultino già ammissibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo Avviso.

CHIARIMENTO 3.2 È possibile candidare un intervento su un edificio, un'elisuperficie o un'area non ancora di proprietà dell'Ente? Sono ammissibili le spese di acquisto di terreni e fabbricati?

No. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 3, e 5, comma 4, dell'Avviso, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento, è, infatti, necessario che l'edificio o l'elisuperficie sui quali si intende intervenire o l'area su cui si intende realizzare una elisuperficie siano di esclusiva titolarità pubblica. Detto requisito, oltre a dover essere debitamente documentato, deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Parimenti, non sono ammissibili a finanziamento le spese di acquisto di terreni o fabbricati. A tal riguardo, l'articolo 6, comma 4, dell'Avviso stabilisce espressamente che "*Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, non sono ammissibili al finanziamento le spese relative all'acquisto di terreni o fabbricati, né le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione del presente Avviso. [...]*".

SEZIONE 4 — FINALITA' D'USO - CATEGORIA A

CHIARIMENTO 4.1 *La finalità d'uso dell'edificio, rientrante tra quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, deve sussistere già al momento della presentazione della domanda o può essere impressa successivamente? Come deve essere documentata?*

L'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, prevede che gli interventi di categoria A debbano interessare le seguenti tipologie di edifici: "*strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1*" del medesimo Avviso.

In sede di domanda di partecipazione, dunque, il Proponente è tenuto a dichiarare la finalità d'uso dell'edificio pubblico interessato dall'intervento candidato, selezionando la pertinente voce tra quelle riportate al punto 8 dello schema di domanda di partecipazione; le voci opzionabili corrispondono, coerentemente, a quelle espressamente elencate al suddetto articolo 3, comma 2, dell'Avviso.

La finalità d'uso dichiarata, unitamente agli ulteriori requisiti previsti per la partecipazione, deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e non può essere impressa in un momento successivo al termine previsto dall'Avviso per la presentazione della stessa. Inoltre, la finalità d'uso dichiarata in domanda deve essere opportunamente documentata, mediante allegazione della delibera (ad esempio, delibera di approvazione del progetto) o altro atto formale attestante la finalità d'uso dichiarata nonché l'impegno a mantenere detta finalità per almeno 10 anni dalla conclusione dell'intervento (vedasi punti 8 e 9 nonché lettera j) della sezione "ALLEGA ALLA PRESENTE" dello schema di domanda di partecipazione).

CHIARIMENTO 4.2 *Biblioteche e musei comunali rientrano tra gli edifici ammissibili alla categoria A?*

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, gli interventi da ammettere a finanziamento devono avere come obiettivo "*il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione dei seguenti edifici: strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1 (interventi di categoria A)*". Ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 3 "*[...] sono ammissibili gli interventi realizzati sugli edifici e sulle elisuperfici di esclusiva titolarità pubblica [...]*".

Può ritenersi ammissibile la candidatura a finanziamento di un intervento sull'edificio pubblico destinato a biblioteca o museo comunale, qualora la finalità d'uso dello stesso sia sussumibile in quella di "*sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1*" dell'Avviso. Ciò

implica che l'edificio debba ospitare al suo interno uffici pubblici dell'Ente nei quali il servizio sia effettivamente svolto da proprio personale dipendente. Giova rammentare che la citata finalità d'uso deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione e opportunamente documentata, mediante allegazione della delibera o altro atto formale attestante la suddetta finalità d'uso nonché l'impegno a mantenere detta finalità per almeno 10 anni dalla conclusione dell'intervento.

CHIARIMENTO 4.3 In caso di candidatura di un intervento su un edificio di esclusiva titolarità pubblica con finalità d'uso promiscue – tutte rientranti tra quelle ammissibili dell'articolo 3, comma 2 – quale specifica finalità d'uso deve essere dichiarata in sede di partecipazione?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, gli interventi da ammettere a finanziamento devono avere come obiettivo "*il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione dei seguenti edifici: strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1 (interventi di categoria A)*".

Nelle ipotesi in cui si intendano candidare a finanziamento interventi su edifici con finalità d'uso promiscue, ciascuna delle quali sussumibili in distinte voci tra quelle indicate dall'articolo 3, comma 2, in sede di presentazione della domanda di partecipazione deve essere indicata e opportunamente documentata la finalità d'uso prevalente. Ai fini dell'Avviso, per finalità d'uso prevalente si intende quella cui è destinata la quota maggioritaria della superficie utile risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio. È doveroso precisare che la finalità d'uso dichiarata deve sussistere sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione.

CHIARIMENTO 4.4 Qual è la definizione di "strutture sanitarie e ospedaliere" ai fini dell'Avviso?

Ai fini dell'Avviso, per "*strutture sanitarie e ospedaliere*" si intendono le strutture sanitarie e ospedaliere pubbliche destinate stabilmente all'erogazione di servizi del Servizio Sanitario Nazionale, quali: assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, territoriale (es. Case della Comunità, consultori, centri ADI) e assistenza sociosanitaria residenziale o semiresidenziale (rivolta a persone con elevata complessità clinica, non autosufficienti, disabili o in fase terminale). In coerenza con la predetta definizione, si precisa ulteriormente che l'edificio interessato dagli interventi deve essere di esclusiva titolarità pubblica nonché che la struttura ivi ospitata, che rende stabilmente servizi del Servizio Sanitario Nazionale, deve essere pubblica e, dunque, non privata.

CHIARIMENTO 4.5 Un asilo nido a gestione comunale può essere considerato un "edificio scolastico" ai fini dell'Avviso?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso gli interventi candidabili a finanziamento, nell'ambito della procedura selettiva in argomento, devono avere come obiettivo "*il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la*

*ricostruzione dei seguenti edifici: strutture sanitarie e ospedaliere, **edifici scolastici**, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1 (interventi di categoria A);”.*

Con riferimento al Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, gli asili nido a gestione comunale rientrano nell'ambito dei Punti di Erogazione del servizio Scolastico (PES). Un PES può essere ospitato all'interno di un edificio destinato al solo uso scolastico (edificio scolastico) o all'interno di un edificio, in parte, destinato all'uso scolastico e, in parte, ad altri usi diversi da quello scolastico (edifici pluriuso).

In conseguenza di quanto riportato, e ai fini della partecipazione all'Avviso in oggetto, l'edificio pubblico che ospita un asilo nido a gestione comunale è da considerarsi edificio scolastico.

Resta fermo, tuttavia, quanto previsto, in punto di spese ammissibili, dall'articolo 6, comma 4, dell'Avviso il quale stabilisce che "*[...] Sono, altresì, inammissibili le spese funzionali alla realizzazione di interventi di categoria A [...] rispettivamente nelle porzioni di edifici [...] aventi finalità d'uso diverse da quelle indicate nell'articolo 3, comma 2*".

CHIARIMENTO 4.6 Le palestre scolastiche – sia quelle facenti parte dello stesso edificio scolastico, sia quelle in corpi di fabbrica distaccati – sono candidabili come “edifici scolastici”? Quali condizioni devono essere soddisfatte?

Ai fini dell'Avviso, gli edifici che ospitano le palestre possono essere considerati edifici scolastici a condizione che:

- si configurino quali spazi chiusi destinati all'educazione fisica e sportiva, propri di un Punto di Erogazione del Servizio scolastico (PES) e come tali indicati nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES). La palestra può far parte dell'edificio scolastico, come locale contenuto o compenetrato nello stesso edificio, oppure può costituire un corpo di fabbrica a sé stante, attiguo o decentrato rispetto all'edificio principale, ma comunque proprio del PES;
- si configurino quali spazi chiusi destinati all'educazione fisica e sportiva stabilmente a disposizione degli alunni di un PES, laddove detto PES non disponga di una palestra scolastica propria. In tale ipotesi, è necessario che la palestra sia indicata in ARES, nell'apposita sezione della scheda edificio, quale palestra a disposizione degli alunni per lo svolgimento dell'educazione fisica.

In entrambi i casi, la corretta compilazione dell'apposita sezione della scheda edificio in ARES deve essere opportunamente documentata dal Proponente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'Avviso in merito all'esclusiva titolarità pubblica dell'edificio candidato.

CHIARIMENTO 4.7 Un edificio scolastico attualmente dismesso o inutilizzato, non registrato nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), può essere candidato a finanziamento?

È ammissibile la candidatura di un edificio pubblico ancorché inutilizzato o temporaneamente dismesso, purché la finalità d'uso di edificio scolastico sia impressa già al momento di presentazione della domanda di partecipazione e opportunamente documentata, mediante allegazione della delibera o altro atto formale attestante la finalità d'uso dichiarata nonché l'impegno a mantenere detta finalità per almeno 10 anni dalla conclusione dell'intervento.

Rimane fermo l'onere in capo al Comune di provvedere agli adempimenti necessari alla registrazione dell'edificio scolastico nell'Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica (ARES).

CHIARIMENTO 4.8 Gli interventi su edifici di proprietà comunale in uso all'Arma dei Carabinieri sono ammessi a finanziamento?

L'articolo 3, comma 2, dell'Avviso prevede che gli interventi da ammettere a finanziamento devono avere come obiettivo *“il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione dei seguenti edifici: strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1 (interventi di categoria A)”*.

Pertanto, un edificio, ancorché di proprietà comunale, utilizzato come caserma dei Carabinieri, non può essere sussunto tra quelli ammessi a finanziamento e tassativamente indicati nell'articolo 3, comma 2, dell'Avviso, nemmeno sub specie di edificio sede di *“uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1”*, e non è, dunque, candidabile a finanziamento nell'ambito della procedura selettiva in argomento.

Il predetto edificio è destinato, infatti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri, non annoverata né annoverabile tra gli Enti territoriali analiticamente elencati all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dell'Avviso.

SEZIONE 5 – FONTI DI FINANZIAMENTO, DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO, QUADRO ECONOMICO

CHIARIMENTO 5.1 È possibile cofinanziare l'intervento candidato con risorse finanziarie diverse da quelle messe a disposizione dall'Avviso? Come deve essere predisposto in caso di cofinanziamento il quadro economico dell'intervento?

Preliminarmente, si rammenta che l'articolo 2 dell'Avviso al comma 1, lettera d), definisce il divieto di doppio finanziamento: *“il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte”*.

Fatte salve le ulteriori disposizioni dell'Avviso, con particolare riferimento a quelle concernenti gli interventi candidabili e le spese ammissibili a finanziamento, è ammessa la candidatura di un intervento il cui costo complessivo sia coperto anche con risorse diverse da quelle messe a

disposizione per la procedura in argomento, fermo restando che il medesimo costo non è rimborsabile due volte, in forza del divieto di doppio finanziamento.

A tal riguardo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, *“Per interventi di importo superiore al tetto massimo finanziabile ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4 o nel caso di spese non finanziabili ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, il quadro economico complessivo dell'intervento deve essere suddiviso nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento e nel quadro economico a carico del Proponente.”* (vedasi anche articolo 7, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera e), dell'Avviso).

Anche in considerazione del divieto di doppio finanziamento, tali disposizioni devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi in cui, nell'ambito della procedura selettiva in argomento, sia candidato a finanziamento un intervento di cui si preveda il cofinanziamento.

CHIARIMENTO 5.2 È possibile candidare un intervento già proposto nell'ambito di un altro bando?

L'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso definisce il divieto di doppio finanziamento come *"il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte"*.

Fatte salve le ulteriori disposizioni dell'Avviso, in particolare quelle concernenti gli interventi candidabili e le spese ammissibili a finanziamento, è possibile candidare, in risposta all'Avviso in argomento, un intervento già proposto nell'ambito di un altro bando pubblico, fermo restando il divieto di doppio finanziamento e quanto eventualmente previsto dalle specifiche regole dell'altra procedura.

Laddove il costo complessivo dell'intervento sia coperto anche con risorse finanziarie diverse da quelle dell'Avviso, il quadro economico deve essere articolato in modo da evidenziare in maniera chiara e distinta le spese finanziate dall'Avviso e le spese coperte da risorse ulteriori, assicurando sempre che non vi sia sovrapposizione tra le fonti di finanziamento e che nessuna voce di costo venga rimborsata più di una volta.

CHIARIMENTO 5.3 È possibile coprire la quota di spese non ammissibili a finanziamento (es. opere impiantistiche non connesse a quelle strutturali) tramite altri finanziamenti pubblici?

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso, il divieto di doppio finanziamento è il principio in base al quale il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte.

È ammessa la candidatura di un intervento il cui costo complessivo sia coperto anche con risorse diverse da quelle messe a disposizione per la procedura in argomento, fermo restando che il medesimo costo non è rimborsabile due volte.

Conseguentemente, il quadro economico deve essere articolato in modo da evidenziare in maniera chiara e distinta le spese finanziate dall'Avviso e le spese coperte da risorse ulteriori, assicurando sempre che non vi sia sovrapposizione tra le fonti di finanziamento e che nessuna voce di costo venga rimborsata più di una volta.

CHIARIMENTO 5.4 È possibile candidare a finanziamento solo la realizzazione di un intervento per il quale la progettazione esecutiva sia stata già realizzata e pagata a valere su risorse diverse da quelle dell'Avviso?

È ammissibile la candidatura a finanziamento di un intervento per il quale sia stata già realizzata la progettazione esecutiva a valere su risorse diverse da quelle dell'Avviso. Il progetto esecutivo, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta, dovrà essere presentato a corredo della domanda di partecipazione, in ossequio alle prescrizioni dell'Avviso. Resta fermo il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'Avviso, per interventi con spese non finanziabili nell'ambito dell'Avviso, il quadro economico complessivo deve essere suddiviso nel quadro economico relativo alla parte assistita dal finanziamento e nel quadro economico a carico del Proponente. Il quadro economico deve essere articolato in modo da evidenziare in maniera chiara e distinta le spese finanziate dall'Avviso e le spese coperte da risorse ulteriori, assicurando sempre che nessuna voce di costo venga rimborsata più di una volta.

SEZIONE 6 – SPESE AMMISSIBILI

CHIARIMENTO 6.1 Cosa si intende per “opere edili e impiantistiche strettamente connesse” alle opere a carattere strutturale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), dell’Avviso? È possibile fornire un esempio concreto di lavorazioni rientranti in tale definizione?

L'articolo 6 dell'Avviso prevede che, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3, siano considerate ammissibili le spese riguardanti le opere a carattere strutturale e le opere edili e impiantistiche ad esse strettamente connesse, ivi inclusi i relativi costi della sicurezza (cfr. articolo 6, comma 1, lettera a)). Ai fini dell'interpretazione di tale previsione, per opere edili e impiantistiche strettamente connesse alle opere a carattere strutturale devono intendersi quegli interventi edilizi e tecnologici che, pur non qualificandosi autonomamente come interventi strutturali in senso proprio, risultano tuttavia funzionalmente, tecnicamente e causalmente indispensabili alla realizzazione delle opere strutturali oggetto di finanziamento, nonché quegli interventi di completamento o ripristino necessari alla piena fruibilità e conformità normativa dell'organismo edilizio a seguito dell'intervento strutturale ammissibile a finanziamento ai sensi del citato articolo 3. Sono da escludersi gli interventi autonomi, meramente manutentivi o migliorativi sotto il profilo funzionale o estetico, non direttamente e necessariamente connessi alla realizzazione dell'intervento strutturale oggetto di finanziamento.

Di seguito si riportano, a titolo esplicativo, alcuni esempi di intervento ammissibili o meno a finanziamento.

Nel caso in cui l'intervento preveda il rifacimento di un solaio, sono considerate ammissibili sia le spese connesse alle lavorazioni di tipo strutturale sia quelle connesse alle lavorazioni di tipo edile ed impiantistico necessarie al ripristino dell'intero pacchetto di solaio.

Nel caso in cui sia previsto, nell'ambito di un intervento di rifacimento strutturale di un solaio, l'inserimento ex novo di un impianto di riscaldamento a pavimento non preesistente, tale opera non

può considerarsi, di regola, strettamente connessa né tecnicamente indispensabile alla realizzazione dell'intervento strutturale, configurandosi quale intervento impiantistico avente finalità autonoma di efficientamento o riqualificazione funzionale dell'edificio. Pertanto, deve ritenersi non ammissibile a finanziamento, salvo il caso – da dimostrarsi puntualmente in sede progettuale – in cui la sua realizzazione risulti tecnicamente necessaria in relazione all'intervento strutturale. Eventuali maggiori oneri derivanti da scelte migliorative restano integralmente a carico del Proponente.

Nel caso in cui l'intervento preveda la sostituzione o l'adeguamento degli infissi, la relativa spesa è ammissibile nella misura in cui tale intervento sia direttamente conseguente e tecnicamente necessitato dall'esecuzione dell'intervento strutturale (ad esempio, per effetto di modifiche delle aperture, rinforzi dei maschi murari, interventi su cordoli, cerchiature o altri elementi portanti che comportino la rimozione o la ricollocazione degli infissi esistenti). Resta, in ogni caso, esclusa l'ammissibilità di interventi di mera sostituzione o efficientamento degli infissi che non presentino un nesso diretto, immediato e funzionale con le opere strutturali finanziate, ovvero che siano riconducibili a finalità autonome di riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria o straordinaria non strettamente correlate all'intervento strutturale antisismico.

CHIARIMENTO 6.2 Quali tipologie di spese tra le somme a disposizione del Quadro Economico dell'intervento, fatta salva l'IVA, risultano finanziabili? Le spese tecniche sono ammissibili a finanziamento?

La disposizione relativa alle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) dell'Avviso deve essere interpretato in coerenza con la struttura del quadro economico disciplinata dall'articolo 5 dell'Allegato I.7 al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Risultano finanziabili, in via generale, tutte le voci delle somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico dell'intervento previste dal citato articolo 5 dell'Allegato I.7 a condizione che le stesse siano direttamente riferibili alle opere indicate alla lettera a) dell'articolo 6 dell'Avviso (i.e. opere a carattere strutturale e le opere edili e impiantistiche ad esse strettamente connesse) e che rispettino le condizioni di ammissibilità previste dal medesimo articolo 6.

Le spese tecniche, quali ad esempio spese per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, sono ammissibili a finanziamento laddove sostenute dal Proponente dopo la pubblicazione dell'Avviso ed effettivamente rimaste a suo carico, in ossequio al divieto di doppio finanziamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d). Ai fini dell'ammissibilità, si rammenta che le predette spese devono essere inerenti all'intervento proposto e, dunque, inserite nel relativo quadro economico.

CHIARIMENTO 6.3 È possibile candidare un intervento per il quale l'Ente stia procedendo all'affidamento dei lavori? Le spese sostenute dopo la pubblicazione dell'Avviso sono ammissibili?

Si, è ammissibile la candidatura di un intervento per il quale l'Ente stia già procedendo all'affidamento dei lavori. In tale caso, le spese sostenute in data antecedente alla pubblicazione dell'Avviso non sono

ammissibili a finanziamento come previsto dall'articolo 6, comma 4, dell'Avviso. Diversamente, le spese sostenute successivamente alla pubblicazione dell'Avviso sono ammissibili a finanziamento a condizione che siano effettivamente rimaste a carico dell'Ente proponente, in ossequio al divieto di doppio finanziamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'Avviso.

SEZIONE 7 – PARERI, NULLA OSTA E ATTI DI ASSENSO

CHIARIMENTO 7.1 Il progetto deve essere corredato di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso già al momento della presentazione della domanda? È sufficiente il mero avvio della Conferenza dei servizi o la mera presentazione di un'istanza per l'acquisizione di un atto di assenso, necessario ai sensi della normativa vigente, presso l'Ente competente al suo rilascio?

Sì. Ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso, al comma 1, "Ai fini della partecipazione al presente Avviso, il Proponente deve presentare, a corredo della domanda di partecipazione, un progetto conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Il progetto deve essere corredato del verbale finale di verifica del progetto, del verbale di validazione del progetto nonché dell'atto di approvazione da parte del Proponente, previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere, rilasciati dagli Enti competenti e richiesti dalla vigente normativa [...]".

Il mero avvio della Conferenza dei servizi così come la mera presentazione di un'istanza per l'acquisizione di un atto di assenso, necessario ai sensi della normativa vigente, presso l'Ente competente al suo rilascio, non può essere considerato requisito sufficiente ai fini dell'ammissibilità alla procedura, rendendosi invece necessaria la previa e completa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso richiesti. Tale adempimento costituisce un onere procedimentale integralmente posto a carico del Proponente, il quale, con l'adozione dell'atto di approvazione del progetto, assume la responsabilità di attestare la completezza del quadro autorizzatorio richiesto per l'esecuzione dell'intervento.

CHIARIMENTO 7.2 In caso di candidatura con progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), quali pareri e atti di assenso devono essere acquisiti?

La disposizione in merito alla previa acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso richiesti dalla vigente normativa ai fini della realizzazione dell'intervento deve essere intesa in senso coerente con il livello progettuale effettivamente posto a base della candidatura. Pertanto, il Proponente è tenuto ad acquisire tutti gli atti di assenso che risultino richiesti dalla normativa vigente, anche con riferimento alla normativa di livello regionale o ad eventuali disposizioni di settore applicabili, e ottenibili in relazione al livello del progetto presentato a corredo della domanda di partecipazione.

Il Proponente, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento, dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, necessari per la realizzazione dell'intervento candidato, prescritti per lo specifico livello progettuale presentato (progetto di fattibilità tecnico-economica). Laddove l'intervento candidato sia effettivamente ammesso a finanziamento, resta fermo l'obbligo di provvedere all'acquisizione degli ulteriori atti autorizzativi prescritti dalla vigente normativa per il

successivo livello progettuale. La corretta individuazione del quadro normativo applicabile e la conseguente acquisizione dei pareri e degli atti di assenso richiesti integrano un onere procedimentale posto integralmente a carico del Proponente.

CHIARIMENTO 7.3 Ai fini della candidatura di un intervento, è ammissibile la presentazione di un progetto definitivo redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016?

L'articolo 2, comma 1, lettera b), dell'Avviso definisce ai fini della partecipazione il “*Progetto*” come la “*progettazione di interventi di categoria A, B e C [...], effettuata ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., almeno del livello pari al progetto di fattibilità tecnico-economica, rispondente agli ulteriori requisiti previsti al successivo l'articolo 7 dell'Avviso*”.

Il progetto da allegare alla domanda di partecipazione deve pertanto risultare conforme alle disposizioni del citato D.Lgs. 36/2023. Laddove l'Ente sia già in possesso di un progetto di livello definitivo redatto e approvato in conformità al D.Lgs. 50/2016 e intenda partecipare alla procedura utilizzando detto progetto, potrà alternativamente:

- procedere all'adeguamento del progetto definitivo già approvato, riconducendolo al livello di Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'articolo 41 e dell'allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici;
- redigere il progetto esecutivo, nel rispetto del citato articolo 41 e dell'allegato I.7, sulla base del progetto definitivo già approvato.

CHIARIMENTO 7.4 Ai fini della candidatura di un intervento, è ammissibile la presentazione di un progetto esecutivo redatto ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50?

Il Proponente, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 7 dell'Avviso, deve presentare, a corredo della domanda di partecipazione, un progetto conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale per progetto si intende “*la progettazione di interventi di categoria A, B e C – come definiti dal presente articolo alle successive lettere i), j) e k) –, effettuata ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii., almeno del livello pari al progetto di fattibilità tecnico-economica, rispondente agli ulteriori requisiti previsti al successivo articolo 7*”.

Il citato articolo 7 prevede, altresì, che il progetto debba essere corredato del verbale finale di verifica del progetto, del verbale di validazione del progetto nonché dell'atto di approvazione da parte del Proponente, previa acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere, rilasciati dagli Enti competenti e richiesti dalla vigente normativa.

Ai fini della partecipazione alla procedura, l'Ente già in possesso di un progetto di livello esecutivo redatto e approvato in conformità al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 deve procedere all'aggiornamento dello stesso, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il progetto aggiornato, presentato a corredo della domanda di partecipazione, deve essere costituito - a pena di esclusione - almeno dagli elaborati elencati al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato articolo 7.

SEZIONE 8 – TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

CHIARIMENTO 8.1 È possibile candidare un intervento di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione? Quando è possibile candidare un intervento di demolizione e ricostruzione?

L'articolo 3, comma 2, dell'Avviso prevede che gli interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici pubblici (interventi di categoria A) devono avere come obiettivo "*il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici nonché, se meno oneroso, la demolizione e la ricostruzione dei seguenti edifici: strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, edifici sede legale di Comuni, edifici sede di uffici pubblici degli Enti territoriali di cui all'articolo 5, comma 1*".

L'intervento di demolizione e ricostruzione, in linea generale, è ammissibile a finanziamento allorquando risulti meno oneroso dell'intervento di adeguamento a fini antisismici: la relazione generale che costituisce il progetto deve riportare la motivata valutazione di convenienza tecnico-economica dell'intervento di demolizione e ricostruzione rispetto all'intervento di adeguamento (vedasi articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 2, e 7, commi 2 e 3 dell'Avviso). Si precisa infine che, in caso di delocalizzazione, l'edificio pubblico oggetto di intervento deve risultare insistente sui territori delle "Aree interne", così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'Avviso.

SEZIONE 9 – ELISUPERFICI – CATEGORIA B

CHIARIMENTO 9.1 Gli interventi di categoria B possono riguardare la realizzazione ex novo di un'elisuperficie o devono necessariamente riferirsi a elisuperfici già esistenti?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso, "*Con riferimento agli interventi di categoria A e B, sono ammissibili gli interventi realizzati sugli edifici e sulle elisuperfici di esclusiva titolarità pubblica [...]*". Con specifico riferimento alle elisuperfici pubbliche, il medesimo articolo 3, al comma 2, dispone che gli interventi di categoria B devono avere come obiettivo "*[...] la realizzazione, il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici di elisuperfici (interventi di categoria B)*". Alla luce della disposizione richiamata, sono candidabili alla procedura in argomento sia interventi su elisuperfici già esistenti, sia interventi finalizzati alla realizzazione ex novo di elisuperfici, fatte salve le ulteriori disposizioni dell'Avviso.

SEZIONE 10 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

CHIARIMENTO 10.1 Qual è la scadenza per la presentazione delle domande?

L'articolo 8 dell'Avviso rubricato "Termine e modalità di presentazione delle domande" stabilisce, al comma 1, che "*La domanda di partecipazione deve essere [...] presentata entro e non oltre il*

termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale”. Essendo stato pubblicato l’Avviso in data 5 gennaio 2026 sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3, il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione corrisponde conseguentemente al 4 giugno 2026.

CHIARIMENTO 10.2 Attraverso quale modalità devono essere presentate le domande?

Le domande devono essere presentate tramite la [piattaforma telematica](#) dedicata, online dal 16 aprile 2026.

Attraverso il portale è possibile compilare e inviare la candidatura, oltre a caricare tutta la documentazione tecnica di progetto, inclusi gli elaborati grafici. È disponibile anche una [guida](#) interattiva per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione.

CHIARIMENTO 10.3 Quante domande può presentare un Proponente? È possibile presentare domande per più categorie di intervento? Cosa accade in caso di presentazione di più domande per la medesima categoria?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, dell'Avviso, "Ogni Proponente può presentare domanda per un singolo intervento per ciascuna categoria di interventi ammissibili A, B e C, mediante distinta istanza per ognuna delle citate categorie. Nel caso in cui un Proponente presenti più domande di partecipazione per la medesima categoria di interventi ammissibili, è considerata valida, ai fini dell'Avviso, l'ultima presentata in ordine cronologico."

È pertanto possibile candidare a finanziamento un singolo intervento per ciascuna delle categorie A, B o C, mediante istanze distinte.

CHIARIMENTO 10.4 Cosa si intende con l’espressione “altro atto formale” con cui si dispone la partecipazione dell’Ente proponente all’Avviso e con cui si attesta la finalità d’uso del bene e si assume l’impegno a mantenere detta finalità d’uso per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell’intervento? Quale organo può emanarlo?

Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, dell’Avviso “La domanda di partecipazione deve essere corredata, tra l’altro, dalla delibera o altro atto formale con cui si dispone la partecipazione alla presente procedura [...]”.

Inoltre, l’Ente proponente, fra gli allegati a corredo della domanda di partecipazione, deve necessariamente produrre “*delibera o altro atto formale attestante la finalità d’uso del bene dichiarata nella domanda di partecipazione e l’impegno a mantenere detta finalità d’uso per almeno 10 anni decorrenti dalla conclusione dell’intervento* (vedasi punti 8 e 9 dello schema di domanda di partecipazione nonché lettera j) della sezione introdotta dalla espressione “ALLEGA ALLA PRESENTE” del medesimo schema di domanda di partecipazione pubblicato, per le categorie di intervento A e B, sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia al link [Avviso aree interne in zone sismiche 1 e 2: online la documentazione prevista dall’articolo 8.](#))

A tal riguardo, si precisa che l'espressione "*altro atto formale*" assume una connotazione volutamente generica in considerazione della eterogeneità di Enti ammessi a partecipare alla procedura. L'individuazione dell'atto idoneo e dell'organo competente a disporre la partecipazione alla procedura in argomento e ad assumere per l'Ente Proponente le dichiarazioni di impegno di cui alla lettera j) della sezione denominata "ALLEGA ALLA PRESENTE" dello schema di domanda deve, infatti, avvenire nel rispetto dal quadro normativo vigente, costituito dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL – d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché dall'ordinamento interno dell'Ente proponente.

Occorre, dunque, che, ai fini dell'individuazione dell'atto formale idoneo e dell'organo competente a emanarlo, l'Ente proponente si attenga a quanto previsto, in tema di riparto delle competenze tra organi di governo, dal TUEL e, in coerenza con quest'ultimo, dal proprio ordinamento interno.

CHIARIMENTO 10.5 In caso di candidatura di un intervento su un edificio di tipologia costruttiva mista (muratura e cemento armato), ai fini della valutazione del livello di vulnerabilità dell'edificio, quale scheda relativa alle carenze strutturali deve essere compilata dall'Ente proponente?

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'Avviso, la valutazione dei progetti è operata sulla base dei criteri ivi previsti, fra cui al punto A.4, il "*Livello di vulnerabilità della costruzione sulla base della tipologia costruttiva e delle carenze strutturali, come risultante dalla compilazione dello schema di domanda di cui all'articolo 8, comma 2*".

A tal fine, l'Ente proponente, come previsto al punto 19.2 dello schema di domanda, è tenuto a selezionare gli "*elementi di vulnerabilità della costruzione sulla base della tipologia costruttiva e delle carenze strutturali, ai fini della valutazione del livello di vulnerabilità*", scegliendo una o più voci fra quelle previste nella scheda specificatamente dedicata alla tipologia costruttiva dell'edificio candidato.

Nell'eventualità in cui l'Ente proponente intenda candidare a finanziamento un edificio misto (muratura e cemento armato) può selezionare le voci pertinenti sia nella scheda "*edifici in muratura*" che nella scheda "*edifici in cemento armato*", laddove le carenze effettivamente riscontrate ricorrano sia nella parte di edificio in muratura che in quella in cemento armato. In tale ipotesi, il livello di vulnerabilità (basso, medio, alto) viene determinato considerando complessivamente l'insieme delle carenze strutturali individuate, secondo i criteri indicati nello schema di domanda.

Si rammenta che le carenze strutturali specificatamente indicate nella domanda di partecipazione, nonché la natura di edificio misto (muratura e cemento armato), devono risultare dallo specifico elaborato prodotto per lo stato di fatto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c) e comma 3, lettera c) dell'Avviso.

CHIARIMENTO 10.6 È possibile candidare un intervento su un edificio non censito in catasto? Quale documentazione va allegata alla domanda di partecipazione?

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Avviso "*Con riferimento agli interventi di categoria A e B, sono ammissibili gli interventi realizzati sugli edifici e sulle elisuperfici di esclusiva titolarità*

pubblica, ancorché inutilizzati. Non sono ammessi interventi su edifici o elisuperfici realizzati in assenza o in difformità dal necessario titolo abilitativo, o in aree o zone con vincolo di inedificabilità assoluto, in violazione della vigente normativa di settore. Ciascun Proponente, in sede di domanda di partecipazione, è tenuto a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui sopra, allegando la pertinente documentazione a supporto”.

Pertanto, un edificio non censito in catasto, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso, deve essere munito del necessario titolo abilitativo ai fini della candidabilità alla procedura selettiva in argomento. A tal fine, l'Ente proponente è tenuto, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ad allegare il titolo attestante la legittimità urbanistico-edilizia dell'edificio oggetto dell'intervento che si intende candidare a finanziamento e la visura catastale delle aree sulle quali insiste l'edificio non censito nel catasto fabbricati.

CHIARIMENTO 10.7 Può un delegato accedere direttamente alla piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione?

No, per poter correttamente presentare domanda di partecipazione, il primo accesso alla piattaforma deve essere effettuato dal legale rappresentante dell'Ente proponente. All'interno della piattaforma, nella sezione “Anagrafica e deleghe”, il Rappresentante legale deve, infatti, censire l'Ente proponente e inserire la delega a un soggetto terzo. Solo successivamente il delegato può effettuare l'accesso alla piattaforma con la propria utenza e procedere, dunque, alla compilazione e trasmissione della domanda per la quale ha ricevuto la delega.